
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE

PAGINA BIANCA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rassegnare al Parlamento il complesso delle attività conoscitive svolte nel corso dell'indagine sulle forme di governo regionale, prende atto, anzitutto, che i temi indicati nel questionario di avvio come mera prospettiva di lavoro, le analisi sviluppate nel corso dell'indagine e, più ancora, le ipotesi e le proposte di riforma che sono emerse dal contributo sia dei numerosi esperti che hanno preso parte alle audizioni sia dei presidenti delle giunte e dei consigli regionali che sono intervenuti anche attraverso i loro organismi di coordinamento, così come le proposte avanzate dai relatori e dai componenti la Commissione, costituiscono oggi parte essenziale del dibattito politico in corso e rappresentano – al contempo – un nucleo di questioni strettamente connesso alle ipotesi più generali di riforma istituzionale che costituiscono il tema dominante dell'ultima parte di questa X legislatura.

La Commissione è consapevole che le proposte avanzate da ciascun gruppo politico nel corso dell'indagine non possono essere valutate e decise separatamente dalla definizione dei progetti di riforma che le parti politiche hanno elaborato e proposto per la forma di governo nazionale e, più in generale, per un nuovo assetto degli organi e poteri dello Stato.

La Commissione ritiene, tuttavia, che l'indagine svolta abbia definito con nettezza l'insufficienza dell'attuale disciplina della forma di governo regionale sia per quanto attiene alla normativa costituzionale, che non consente differenziazioni e adattamenti sostanziali per le singole regioni, sia con riferimento al fatto che gli statuti e le prassi regionali hanno finito per conformare la forma di governo, che concretamente si è affermata in ciascuna regione, a quella del governo nazionale.

L'analisi svolta dalla Commissione ha potuto verificare che le pur numerose differenze statutarie e regolamentari circa le norme per la designazione, la formazione, l'elezione, la nomina e la revoca delle giunte regionali e dei loro presidenti, nonché le differenziazioni sull'organizzazione stessa delle giunte e la diversa distribuzione formale dei poteri tra queste e le assemblee legislative, non corrispondono ad altrettante « modulazioni » della forma di governo, né, secondo il giudizio quasi unanime degli intervenuti, a differenze sostanziali circa il grado di efficienza delle giunte – stesse valutate, certo limitativamente, attraverso il parametro della stabilità.

Differenze che, quanto alla forma di governo, non sono emerse nemmeno dall'esame dedicato specificatamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tuttavia, pur rilevando l'assenza di una forma di governo peculiare della specialità, la Commissione ha registrato il favore unanime degli intervenuti per una nuova disciplina statutaria che – limitatamente – alla forma di governo – ne consenta un maggiore adattamento alle caratteristiche politico-istituzionali di ciascuna specialità.

Quanto al quesito circa il livello normativo cui dovesse mirare la definizione di una nuova, forma di governo per le regioni, è convinzione unanime della Commissione che non si possa prescindere dalla revisione delle disposizioni della Costituzione e degli statuti speciali, che definiscono la formazione ed i rapporti tra gli organi regionali.

Ad avviso della Commissione il punto di maggiore connessione con il complesso delle riforme istituzionali è costituito dalla riforma delle modalità di elezione dei consigli regionali e, secondo talune proposte, dall'elezione diretta del presidente della giunta regionale. Tutti i commissari e le persone ascoltate hanno sottolineato l'influenza determinante del sistema elettorale regionale, e della sua eventuale differenziazione rispetto a quello nazionale, sulla forma di governo regionale. Il riconoscimento di questa stretta connessione, se per un verso rappresenta un'acquisizione dello svolgimento dell'indagine, costituisce tuttavia una delle motivazioni principali che determinano la Commissione a rassegnare al Parlamento i risultati dell'indagine senza avanzare al contempo una proposta che rappresenti il frutto e la sintesi del lavoro istruttorio compiuto. È di tutta evidenza come, anche per il livello regionale, l'imminente termine della legislatura e le notevoli divergenze che ancora sussistono in materia tra le forze politiche non consentano di definire una proposta convergente in tema di riforma del sistema elettorale.

La Commissione, comunque, ritiene di dover sottolineare il consenso che nell'ambito dell'indagine si è determinato circa l'insufficienza di una riforma regionale limitata alla revisione della sola forma di governo. Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa con chiarezza – ed ha trovato consensi significativi in Parlamento – la necessità di ridisegnare il complesso dei poteri regionali all'interno della progettata riforma del bicameralismo, che, per quanto interrotta dal volgere al termine della legislatura, tuttavia senso con la sua sottoposizione all'esame dell'Assemblea della Camera. La Commissione esprime la convinzione che le risultanze dell'indagine compiuta in ordine alla revisione della forma di governo regionale debbano trovare spazio – ed inserirsi – nel quadro di una proposta che ridisegni i poteri e la responsabilità delle regioni all'interno del nuovo assetto istituzionale.

Per altro, ad avviso della Commissione, anche in attesa delle innovazioni costituzionali, deve essere sottolineato positivamente il processo di revisione degli sttuti che si è avviato in quasi tutte le regioni a statuto ordinario e che per talune di esse si è già concluso con l'approvazione parlamentare.

Per tutte le considerazioni esposte e pur registrando al suo interno un vasto consenso sulle analisi sviluppate e molte significative convergenze su talune delle proposte che sono state avanzate nelle relazioni che hanno concluso la fase istruttoria e nel dibattito che vi ha fatto seguito, la Commissione rassegna al Parlamento i risultati dell'indagine compiuta senza assumere una proposta conclusiva.

La Commissione, auspica che nel corso della XI legislatura – sia possibile trarre dal lavoro compiuto e dalle proposte emerse le indicazioni necessarie a definire il nuovo quadro normativo per la revisione della forma di governo delle regioni e, più in generale, dell'intero ordinamento regionale.